



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI,
FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA e POLITICHE
DELL'IMMIGRAZIONE

autonomielocali@certregione.fvg.it
funzionepubblica@certregione.fvg.it

tel + 39 0432 555 223
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Nota inviata tramite PEC

Ai Comuni della Regione

LORO SEDI

e, p.c.:

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali

SEDE

Al Presidente dell'ANCI Friuli Venezia Giulia

SEDE

Oggetto: Norme di coordinamento della finanza locale – Obblighi di finanza pubblica in vigore dall'esercizio 2021 per i Comuni del Friuli Venezia Giulia.

La legge regionale 6 novembre 2020, n. 20¹ ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18² che contiene la disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica.

Il nuovo regime per gli enti locali della Regione è, quindi, stabilito dall'articolo 2, comma 2 ter della legge regionale n. 18/2015, che prevede che i medesimi assicurino la razionalizzazione ed il contenimento della spesa:

- a) nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis³;
- b) rispettando il vincolo costituzionalmente previsto dell'equilibrio di bilancio;
- b) attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21⁴ e 22⁵ della legge regionale n. 18/2015;
- c) attraverso le misure introdotte dalla legislazione statale **espressamente** recepite dalle leggi regionali.

Pertanto, i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati.

Ciò è stato confermato da una recentissima sentenza della Corte Costituzionale ⁶ la quale ha esplicitamente previsto, in relazione all'accordo Stato Regione dell'ottobre 2019, che <<Tale accordo impone il rispetto degli obiettivi di sistema e stabilisce che il sistema integrato – inclusivo della Regione, degli enti locali situati sul suo territorio e dei rispettivi enti strumentali e organismi interni (art. 1) – concorre alla finanza pubblica con un contributo in termini di saldo netto da finanziare (art. 4), puntualmente individuato per gli anni 2019-2021, ma non indica vincoli di dettaglio inerenti all'ente Regione o ai singoli enti locali. >>

¹ **Legge regionale 6 novembre 2020 n. 20:** "Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo"

² **Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18:** "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali"

³ **Articolo 2, comma 2 bis della Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18:** Al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche.

⁴ **Articolo 21 della Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18** "Sostenibilità del debito"

⁵ **Articolo 22 della Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18** "Sostenibilità della spesa di personale"

⁶ Sentenza n. 273 del 3 dicembre 2020.

Il nuovo regime regionale **degli obblighi di finanza pubblica** ha efficacia a **decorrere dal 1° gennaio 2021**, come previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 20/2020⁷.

Gli obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, declinati dal nuovo articolo 19 della legge regionale n. 18/2015⁸, prevedono che gli enti debbano:

- a) assicurare **l'equilibrio di bilancio** in applicazione della normativa statale,
- b) assicurare **la sostenibilità del debito** ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale,
- c) assicurare **la sostenibilità della spesa di personale** ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, **quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.**

Per quanto attiene **all'obbligo dell'equilibrio di bilancio** comma 1, lettera a) dell'articolo 19 della legge regionale n. 18/2015, che trova il suo fondamento in fonti di rango Costituzionale, si rimanda alla disciplina contenuta nella legge 30 dicembre 2018, n. 145⁹, in particolare i commi da 819 a 827 dell'articolo 1, relativi alla definizione degli equilibri di bilancio degli enti locali, in forza anche del rinvio operato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 18/2015.

In merito agli **altri due obblighi di finanza pubblica** (lettere b) e c) dell'articolo 19 il legislatore regionale ha preso a riferimento il concetto di **sostenibilità finanziaria** (introdotto anche dal legislatore statale con l'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2019 n. 34)¹⁰.

Rispetto al precedente criterio basato sulla spesa storica, il concetto di sostenibilità consente di salvaguardare maggiormente l'autonomia di entrata e di spesa dei comuni sancita dall'articolo 119 della Costituzione. Esso si basa sulla capacità dell'ente di mantenere l'equilibrio pluriennale nel bilancio tra entrate correnti e spese correnti (debito e personale), senza eccedere nella rigidità della spesa stessa.

Le disposizioni regionali che disciplinano i nuovi obblighi di finanza pubblica sono contenute, in particolare negli articoli 21, 22, 22 bis e 22 ter della legge regionale n. 18/2015, come sostituiti ed inseriti dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale n. 20/2020.

In attuazione delle norme di legge regionale con la deliberazione della Giunta regionale n. 1185 del 14 dicembre 2020 sono stati definiti i **valori soglia** per i due vincoli di sostenibilità del debito e della spesa di personale.

Con la presente circolare si forniscono agli enti locali del Friuli Venezia Giulia indicazioni per l'applicazione delle norme e degli obblighi di finanza pubblica contenute nel quadro normativo descritto.

⁷ Articolo 19, comma 1 della Legge regionale 6 novembre 2020 n. 20: La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e si applica a decorrere dall'1 gennaio 2021.

⁸ Come modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 20/2020.

⁹ Legge 30 dicembre 2018, n. 145: "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*".

¹⁰ DL 34/2019, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58.

Articolo 33, comma 2: A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

La presente circolare è strutturata secondo il seguente schema:

- A. Obbligo di sostenibilità del debito
- B. Obbligo di sostenibilità della spesa di personale
- C. Decorrenze
- D. Monitoraggi
- E. Semplificazione amministrativa di norme in materia di contenimento e reclutamento della spesa di personale
- F. Disposizioni per le comunità previste dalla legge regionale n. 21/2019
- G. Compiti riservati all'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni.

A. OBBLIGO DI SOSTENIBILITA' DEL DEBITO

L'obbligo di sostenibilità del debito è disciplinato dall'articolo 21¹¹ della legge regionale n. 18/2015¹², così come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale n. 20/2020, nonché dalle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1885/2020.

a) DEFINIZIONE DELL'OBBLIGO E DETERMINAZIONE DEL POSIZIONAMENTO DEI COMUNI

L'obbligo di sostenibilità del debito è definito come rispetto di un valore soglia in riferimento all'incidenza delle spese per rimborso di prestiti del comune sulle entrate correnti del comune medesimo.

In particolare il **valore soglia riferito alla classe demografica** è definito quale rapporto percentuale fra la spesa per rimborso di prestiti e le entrate correnti, così come determinato nel "Piano degli indicatori di bilancio" presente nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Il riferimento al dato della popolazione, necessario per il collocamento dei comuni nelle classi demografiche, è quello specificato all'articolo 64 della legge regionale n. 18/2015.¹³

¹¹ Articolo 21 "Sostenibilità del debito" della Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli enti locali assicurano la sostenibilità del debito mantenendo il medesimo entro un valore soglia.

2. Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale fra la spesa per rimborso di prestiti e le entrate correnti, calcolato con i dati relativi al rendiconto di gestione e desunto dal "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'articolo 18 bis del decreto legislativo 118/2011.

3. Il valore soglia può essere differenziato per classe demografica.

4. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità del debito.

5. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.

6. Per i Comuni costituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 5 è di sei anni.

7. Gli enti locali che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 possono incrementare il proprio debito fino al raggiungimento del valore soglia.

¹² Così come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale n. 20/2020.

¹³ Articolo 64 "Popolazione residente" della legge regionale 18/2015

1. Le disposizioni della presente legge che fanno riferimento alla popolazione sono interpretate, se non diversamente disposto, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le Province ed i Comuni secondo i dati forniti dalla struttura regionale deputata alla gestione di tali dati. Per gli enti locali di nuova istituzione si prende a riferimento:

a) per il Comune risultante da fusione la popolazione complessiva determinata ai sensi del periodo precedente con riferimento ai comuni fusionisti;

b) per le Unioni territoriali intercomunali la popolazione complessiva determinata ai sensi del periodo precedente con riferimento ai comuni appartenenti alle medesime Unioni.

2. La popolazione da considerare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al capo I del titolo III è quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento, dai dati delle anagrafi comunali, contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione, desunti dalla <<Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile (Istat/Posas)>> individuata dal programma statistico nazionale, previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400).

3. Laddove espressamente previsto, il dato inerente la popolazione è incrementato dal numero dei cittadini stranieri, domiciliati nel territorio comunale, che siano dipendenti o familiari di dipendenti di basi militari di forze armate di Stati alleati. I relativi dati sono comunicati alla Regione dai Comuni interessati, su conforme certificazione delle competenti autorità militari

La Deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020, in attuazione dell'articolo 21, comma 4, della legge regionale n. 18/2015, ha individuato i valori soglia per classe demografica dell'indicatore in argomento, come riportati nella seguente Tabella 1:

Tabella 1

Classi demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	14,99%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	14,90%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	14,90%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	14,85%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	14,44%
f) comuni da 10.000 a 24.999 abitanti	12,08%
g) comuni da 25.000 a 149.999 abitanti	11,29%
h) comuni con 150.000 abitanti e oltre	8,67%

Il Comune, ogni anno, determina il **proprio posizionamento** rispetto al valore soglia e conseguentemente effettua la valutazione sul rispetto dell'obbligo. Tale operazione deve avvenire sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto di gestione.

In particolare il **posizionamento è determinato attraverso il confronto** tra il valore soglia riferito alla propria classe demografica indicato nella Tabella 1 e i seguenti indicatori:

- 1) in sede di bilancio di previsione con l'indicatore 8.2 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente nell'allegato 1/a (Indicatori Sintetici) al Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015 concernente il Piano degli indicatori di bilancio e da inviare alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
- 2) in sede di rendiconto di gestione con l'indicatore 10.3 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente nell'allegato 2/a (Indicatori Sintetici) al medesimo Decreto del Ministero dell'Interno e da inviare anch'esso alla BDAP.

b) CONSEGUENZE DEL POSIZIONAMENTO DEI COMUNI

Si possono verificare due condizioni rispetto al posizionamento, le quali producono diverse conseguenze:

- I) i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1, possono incrementare gli oneri derivanti dall'assunzione di indebitamento (fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), sino ad un rapporto tra la spesa complessiva e le entrate correnti (come definitivo dagli indicatori sopra richiamati), non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica;
- II) i comuni che si collocano al di sopra del valore soglia di cui alla Tabella 1, adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine è di sei anni.

Il termine di 5 anni riportato al precedente punto II) decorre dall'anno successivo all'esercizio in cui viene approvato il rendiconto nel quale è stato rilevato il superamento del valore soglia. Le misure necessarie per conseguire il predetto valore attengono sempre al criterio di sostenibilità e si sostanziano in una diminuzione delle spese per il rimborso di prestiti o in un aumento delle entrate correnti.

Qualora il Comune, anche in sede di bilancio di previsione, si trovasse al di sopra del valore soglia, valuterà già in tale sede le azioni da porre in essere, in armonia con la ratio delle norme in materia, che prevedono una situazione debitoria coerente con le proprie entrate correnti.

Al fine della verifica della situazione complessiva del sistema integrato e della sua tenuta, nonché nell'interesse dei singoli comuni, verranno effettuati i monitoraggi specificati alla lettera d)¹⁴, sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto di gestione.

In questa attività gli enti garantiranno la collaborazione anche in relazione ad eventuali situazioni di criticità relative al posizionamento degli stessi.

¹⁴ I monitoraggi sono previsti all'articolo 22 bis della legge regionale n. 18/2015.

Il divieto per i comuni di contrarre nuovo debito decorre dal termine previsto al precedente punto II) (cinque anni) qualora non abbiano ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento di cui alla Tabella 1. Tale divieto opera sino all'esercizio nel quale l'ente non ha ricondotto il parametro entro il valore soglia.

B. OBBLIGO DI SOSTENIBILITA' DELLA SPESA DI PERSONALE

L'obbligo di sostenibilità della spesa di personale è disciplinato dall'articolo 22¹⁵ della legge regionale n. 18/2015, così come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale n. 20/2020, nonché dalle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020.

a) DEFINIZIONE DELL'OBBLIGO E DETERMINAZIONE DEL POSIZIONAMENTO DEI COMUNI

L'obbligo della sostenibilità della spesa di personale è definito come rispetto di un valore soglia in riferimento all'incidenza delle spese di personale del comune sulle entrate correnti del comune medesimo.

In particolare il **valore soglia riferito alla classe demografica** è definito quale rapporto percentuale tra la spesa di personale complessiva dell'esercizio 2018 e la media delle entrate correnti relative agli esercizi 2016-2018.

Anche per il parametro di sostenibilità della spesa di personale il riferimento al dato della popolazione, necessario per il collocamento dei comuni nelle classi demografiche, è quello specificato all'articolo 64 della legge regionale n. 18/2015.

La Deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020, in attuazione dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale 18/2015, ha provveduto ad individuare i valori soglia per classe demografica del rapporto in argomento, come riportati nella seguente Tabella 2:

Tabella 2

Classi demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	30,7 %
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,8 %
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	25,7 %
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	23,6 %
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,7 %
f) comuni da 10.000 a 24.999 abitanti	23,0 %
g) comuni da 25.000 a 149.999 abitanti	25,6 %
h) comuni con 150.000 abitanti e oltre	30,5 %

¹⁵ Articolo 22 "Sostenibilità della spesa di personale" della Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18.

1. Gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia.
2. Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale tra la spesa di personale come definita al comma 1 e la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.
3. Il valore soglia può essere differenziato per classi demografiche.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.
5. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità della spesa di personale.
6. La Giunta regionale, nella deliberazione di cui al comma 5, tiene conto, prevedendo opportuni correttivi al calcolo del valore soglia, delle specificità dei servizi erogati dagli enti locali del Friuli Venezia Giulia.
7. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.
8. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 7 è di sei anni.
9. Le Aziende per i servizi alla persona e le Aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, osservano i limiti previsti dal comma 1, in relazione al personale riferito alla gestione del servizio sociale. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 2, sono definiti termini e modalità per tali enti.

Il Comune, ogni anno, determina il **proprio posizionamento** rispetto al valore soglia e conseguentemente effettua la valutazione sul rispetto dell'obbligo. Tale operazione deve avvenire sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto di gestione.

In particolare il **posizionamento è determinato attraverso il confronto** tra il valore soglia riferito alla propria classe demografica indicato nella Tabella 2 e il rapporto tra le proprie poste di bilancio calcolato come di seguito precisato:

- al numeratore
impegni dell'esercizio di competenza riguardanti la **spesa complessiva del personale**, relativi alle voci riportate nel macroaggregato U.1.01.00.00.000, nonché alle voci riportate nel codice spesa U.1.03.02.12.000, del Piano dei Conti finanziario di cui al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
- al denominatore
accertamenti dell'esercizio di competenza relativi alle **entrate correnti** e precisamente alle voci riportate nei titoli E.1.00.00.00.000, E.2.00.00.00.000 e E.3.00.00.00.000 del Piano dei Conti finanziario di cui al decreto legislativo 118/2011, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) di parte corrente, stanziato (in sede di bilancio di previsione) ed assestato (in sede di rendiconto) e relativo all'annualità considerata.

a.1) SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE – PRECISAZIONI

Per spesa complessiva del personale si deve intendere perciò quella riferita ad impegni di competenza per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP.

Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, esspressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, **non rilevano ai fini della determinazione del proprio rapporto**, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto rapporto non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.¹⁶

Le spese di personale in comando, distacco, convenzione o altre simili forme di utilizzo di personale dipendente da altre amministrazioni, **devono essere valorizzate pro quota da parte degli enti partecipanti all'accordo**. A tale proposito, in sede di rendiconto di gestione, i comuni invieranno un modello in cui saranno evidenziate le poste di spesa e di entrata in funzione del ruolo del Comune all'interno dell'accordo.¹⁷

Quindi le uniche rettifiche per la determinazione del valore soglia di ogni singolo comune sono quelle sopra indicate.

Infatti, come precisato anche dalla deliberazione della Corte dei conti Lombardia n. 134/2020, la nuova impostazione basata sulla sostenibilità, segna una discontinuità con il regime previgente ed obbliga a dare una definizione onnicomprensiva della spesa di personale, le cui eccezioni devono essere espressamente enunciate.

Per tale motivo sono incluse nella spesa di personale anche le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili (di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68) entro la quota di riserva, come specificato nella sopra citata deliberazione Cdc Lombardia n. 134/2020.

Non hanno inoltre titolo ad essere detratte neppure quelle voci che erano state da ultimo indicate dalla Corte dei Conti – Sezione autonomie con deliberazione n. 13 del 09 marzo 2015, riguardante le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014, tra le quali, a titolo esemplificativo, le spese relative agli incentivi sulla progettazione (ex legge Merloni), allo straordinario elettorale, ai diritti di rogito.

¹⁶ Un tanto anche in base anche a quanto previsto analogamente dalla disciplina statale (articolo 57, comma 3 septies, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104).

¹⁷ Tale detrazione è stata prevista in autonomia dalla Regione anche sulla base delle indicazioni suggerite dalla Corte dei conti – Sezione Lombardia con la deliberazione n. 125/2020 che ha invocato i principi generali di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118/2011 ed in particolare, nel caso in esame, il principio n. 18 (prevalenza della sostanza sulla forma).

a.2) ENTRATE CORRENTI – CASO TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Nel caso il Comune abbia optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed abbia conseguentemente attribuito al gestore l'entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata da TARI va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del relativo Fondo Svalutazione Crediti, ai fini della determinazione del proprio rapporto.

a.3) PREMIO IN RELAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' DEL DEBITO

Atteso che tra gli scopi del nuovo regime è fondamentale quello di mantenere sostenibili le spese che rendono rigido il bilancio dell'ente, viene attribuito un premio in termini di aumento del valore della soglia massima di spesa di personale indicata nella Tabella 2 della Deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020, ai comuni che hanno una bassa incidenza degli oneri derivanti dall'indebitamento. Per il comune che si trova in una delle tre distinte classi di merito riportate nella seguente Tabella 3, il valore soglia della propria classe demografica è incrementato dei punti indicati nella medesima Tabella e riferiti alla classe di merito in cui si posiziona, in riferimento;

- all'indicatore 8.2 in sede di bilancio di previsione;
- all'indicatore 10.3 in sede di rendiconto di gestione.

Tabella 3

Classi di merito	Incremento "percentuale valore soglia"
a) comuni con indicatore 10.3 BDAP inferiore a 1% (Classe A)	5%
b) comuni con indicatore 10.3 BDAP da 1% a 2,49% (Classe B)	3%
c) comuni con indicatore 10.3 BDAP da 2,5% a 5% (Classe C)	1,5%

Ad esempio, nel caso in cui il Comune si trovi in classe demografica e), cioè abbia una popolazione tra 5.000 a 9.999 abitanti, il valore soglia ad esso attribuito nella Tabella 2 è pari a 26,7%.

Nel caso, inoltre, appartenga alla classe di merito b), in riferimento all'indicatore sulla sostenibilità dei debiti finanziari, il valore soglia della Tabella 2 sarà incrementato e risulterà pari a 29,7%.

b) CONSEGUENZE DEL POSIZIONAMENTO DEI COMUNI

Anche nel caso della spesa di personale si possono verificare due condizioni rispetto al posizionamento dell'ente, le quali producono diverse conseguenze:

- I) i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 2, fermo restando quanto previsto per il premio di cui al precedente punto a.3), possono incrementare la spesa di personale, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti (come sopra illustrato) non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 2 di ciascuna fascia demografica;
- II) i comuni che si collocano al di sopra del valore soglia di cui alla Tabella 2, fermo restando quanto previsto per il premio di cui al precedente punto a.3), adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine è di sei anni.

Il termine di 5 anni riportato al precedente punto II) decorre dall'anno successivo all'esercizio in cui viene approvato il rendiconto nel quale è stato rilevato il superamento del valore soglia. Le misure necessarie per conseguire il predetto valore attengono sempre al criterio di sostenibilità e si sostanziano in una diminuzione delle spese di personale o in un aumento delle entrate correnti, non rilevando più il concetto di turnover basato sul numero di dipendenti in capo al Comune.

Qualora il Comune, anche in sede di bilancio di previsione, si trovasse al di sopra del valore soglia, valuterà già in tale sede le azioni da porre in essere, in armonia con la ratio delle norme in materia, che prevedono una situazione relativa alla spesa di personale coerente con le proprie entrate correnti.

Al fine della verifica della situazione complessiva del sistema integrato e della sua tenuta, nonché nell'interesse dei singoli comuni, verranno effettuati i monitoraggi specificati alla lettera d), sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto di gestione.

In questa attività gli enti garantiranno la collaborazione, anche in relazione ad eventuali situazioni di criticità relative al posizionamento degli stessi.

Per queste finalità si ritiene che al Piano triennale del fabbisogno di personale vada allegato un prospetto che evidenzi la situazione pluriennale relativamente al rapporto di sostenibilità della spesa di personale.

Si allega un fac simile di prospetto (Allegato 1) da inviare al Servizio finanza locale n sede di monitoraggio.

Il divieto per i comuni di assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale decorre dal termine previsto al precedente punto II) (cinque anni), qualora non abbiano ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento di cui alla Tabella 2 (fermo restando il caso del premio di cui alla tabella 3). Tale divieto opera sino all'esercizio nel quale l'ente non ha ricondotto il parametro entro il valore soglia.

C. DECORRENZE

Le nuove norme in materia di obblighi di finanza pubblica per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L'esercizio 2021 costituisce un anno di sperimentazione, come precisato anche al punto 10) della deliberazione della Giunta regionale n. 1885/2020, al fine di poter apportare eventuali correzioni che si dovessero rendere necessarie dall'esercizio 2022, per garantire la sostenibilità e la tenuta del sistema integrato e per tenere conto di eventuali nuove specificità.

D. MONITORAGGI

Al fine di verificare l'applicazione ed i risultati del nuovo sistema degli obblighi di finanza pubblica, il Servizio finanza locale svolgerà verifiche con monitoraggi annuali sui dati relativi al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione.

A consuntivo saranno operate le verifiche dell'effettivo rispetto degli obblighi di finanza pubblica da parte dei comuni.

Nel corso del primo esercizio, cioè nel 2021, il monitoraggio a previsione avrà anche la finalità di valutare l'impatto dei valori soglia sui bilanci approvati dai comuni. La valutazione, richiesta dal Consiglio delle Autonomie locali, è prevista nella deliberazione della Giunta regionale n. 1885/2020.

Entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione gli enti locali invieranno al Servizio finanza locale i modelli contenenti i dati utili alla verifica del rispetto degli obblighi di finanza pubblica e non reperibili nella Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP).

Tutta la modulistica necessaria per adempiere ai monitoraggi periodici sarà approvata con decreti del Direttore del Servizio finanza locale, così come previsto dall'articolo 22 bis della legge regionale n. 18/2015, di cui sarà data tempestiva comunicazione agli enti.

E. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO E DI RECLUTAMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

Con l'entrata in vigore delle nuove norme sugli obblighi di finanza locale della Regione Friuli Venezia Giulia è stata effettuata un'operazione di semplificazione delle disposizioni applicabili agli enti locali in materia di contenimento della spesa e regole di reclutamento.

Non sono più applicabili, in particolare, le seguenti norme in materia di:

- a. contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, come previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 18/2015 nel testo vigente fino al 31 dicembre 2020;
- b. reclutamento di personale contenute nell'articolo 4, comma 2, della legge 12/2014;
- c. reclutamento del personale a tempo indeterminato contenute, con riferimento fino all'esercizio 2020, nell'articolo 56, comma 19, della legge regionale 18/2016;
- d. reclutamento di personale a tempo determinato contenute nel decreto legge n. 78/2010, articolo 9, comma 28;

- e. reclutamento di personale – utilizzo resti assunzionali – contenute nell'articolo 14-bis del decreto legge n. 4/2019;
- f. reclutamento di personale a tempo indeterminato e lavoro flessibile - budget regionale – contenute nell'articolo 19, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 18/2016;
- g. reclutamento di personale – cessione spazi assunzionali a livello regionale – contenute nell'articolo 56, comma 19 bis della legge regionale n. 18/2016.

Pertanto con la nuove regole non rileva più la disciplina degli spazi assunzionali e le assunzioni prescindono anche dalle eventuali cessazioni. L'ente può assumere se sostiene nel tempo la spesa di personale;

- h. limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016 (Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75), norma peraltro derogata, per il solo esercizio 2020, dall'articolo 10, comma 17 della legge regionale 23/2019.

Permangono, invece:

- i limiti contrattuali del fondo straordinario (art. 17 comma 8 del CCRL biennio economico 2000-2001) e quelli delle indennità (art. 32 comma 7 del CCRL triennio economico 2016-2018).
- i limiti minimi e massimi per le indennità di posizione organizzativa stabiliti dall'art.44 comma 3 del CCRL biennio economico 2004-2005 (4.150 – 10.350 euro per tredici mensilità), e le percentuali della retribuzione di risultato previsti all'art. 44 comma 6 (da un minimo di 15% ad un massimo del 35%).

F) DISPOSIZIONI PER LE COMUNITA' PREVISTE DALLE LEGGE REGIONALE N. 21/2019

Per le Comunità previste dalla legge regionale n. 21/2019 vige un regime particolare e saranno soggette ai nuovi obblighi di finanza pubblica a decorrere dal quarto anno successivo alla loro costituzione.¹⁸

G) COMPITI RISERVATI ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica l'Organo di revisione degli enti locali:

- a) vigila sull'andamento dell'indebitamento;
- b) verifica il raggiungimento degli obblighi di finanza pubblica di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 18/2015;
- c) verifica la coerenza degli stanziamenti del bilancio di previsione con gli obblighi di finanza pubblica.

¹⁸ Nella legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2021-2023 (n. 116) all'articolo 9, comma 2, si prevede infatti che: "Le comunità previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono tenute al raggiungimento degli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 20/2020, a decorrere dal quarto anno successivo alla loro costituzione."

Il Servizio finanza locale rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. A tal fine i Comuni sono invitati ad inviare specifici quesiti su aspetti generali ed applicativi tramite e-mail al Servizio finanza locale Posizione Organizzativa "Coordinamento della finanza locale" all'indirizzo pattostab.aall@regione.fvg.it, indicando anche i numeri di telefono di riferimento per eventuali contatti informali.

Referenti:

PO	Nome	Telefono	e-mail
<i>Coordinamento della finanza locale</i>	Alessandra Mossenta (delegata responsabile di PO)	0432/555139	alessandra.mossenta@regione.fvg.it
	Carla Lizzi	0432/555516	carla.lizzi@regione.fvg.it
	Donatella Minisini	0432/555595	donatella.minisini@regione.fvg.it
	Rolando Tullisso	0432/555928	rolando.tullisso@regione.fvg.it

Cordiali saluti.

Il Vice direttore centrale
– Salvatore Campo –

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale)

Allegato 1**Verifica conseguimento del valore soglia entro cinque anni**

	ESERCIZI						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Spesa di personale calcolata come da DGR n. 1885 del 14.12.2020							
Entrate correnti calcolate come da DGR n. 1885 del 14.12.2020							
Rapporto percentuale dell'Ente							
Soglia classe demografica a cui appartiene l'Ente secondo DGR n. 1885 del 14.12.2020							
Posizionamento dell'Ente rispetto alla soglia							